

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 06/04/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di essere titolare di un BPF della serie "Q/P", lamenta che l'intermediario gli ha rimborsato un valore inferiore a quello dovuto sulla base dei rendimenti indicati sul retro del titolo; in particolare, afferma di non considerare corretto il calcolo di quelli degli ultimi dieci anni. Ciò premesso, chiede che l'intermediario le riconosca e liquidi "gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo riconoscendo [...] ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, in via preliminare rileva l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buono emesso nell'anno 1989 e quindi attiene a vizi genetici. Eccepsce, altresì, l'incompetenza per materia, evidenziando che i buoni fruttiferi postali, mezzi di raccolta del risparmio postale effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. Quanto al merito, afferma che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che ha applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.06.1986; che la



parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q", con i corrispondenti tassi di interesse dal 21° al 30° anno; che era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede, in via preliminare, che si dichiari l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia; nel merito, che venga rigettata la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi in via preliminare sulle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente. L'orientamento dei Collegi è quello di ritenere tali rilievi pregiudiziali infondati e, pertanto, da respingere. Quanto alla questione circa l'incompetenza temporale, se è vero che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*», è altrettanto vero che la ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto (sorto nel 1989), ma su una questione che attiene agli effetti finali dello stesso (di certo posteriori al 1° gennaio 2009) ovvero al momento della liquidazione dei titoli (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020 e n. 16744/2020; Collegio di Palermo, decisione n. 17193/2020). Relativamente alla seconda eccezione, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Si deve rilevare, inoltre, che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente previsto che «*Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. Si segnala, altresì, che la «*raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti*» è espressamente qualificata come «*risparmio postale*» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b) del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «*nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287*» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha chiarito che: «*il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili*» (art. 2, 6° comma). Da ciò «*consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura*» (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 206/2014; cfr., inoltre, Collegio di Milano, decisioni n. 1307/2013, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisioni n. 5113/2013, n. 1572/2013, n.



226/ 2013 e n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 52/2013, n. 1868/2012 e n. 2454/2012; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, dalla documentazione in atti si evince che il BFP è stato emesso nel 1989 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» [...] i buoni della precedente serie «P» (...). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*. In particolare, si constata che il buono (cointestato con clausola *p.f.r.*) riporta sul fronte la rettifica della serie P in Q/P e sul retro una tabella modificativa dei rendimenti fino al ventesimo anno. Quanto all'ultimo decennio di rendimento, ovvero per il periodo dal 21° al 30° anno, si osserva che sul retro del titolo non risultano modifiche rispetto alle originarie condizioni stampigliate sul buono (*“più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*). Con riguardo a questo ultimo periodo si ritiene, pertanto, che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente in ordine alla validità dei rendimenti come riportati sul titolo e non modificati dall'apposizione delle correzioni sugli originali, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*. Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineando che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)”*. Si ritiene, pertanto, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

formale modifica del titolo sul punto, la ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione del buono sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sullo stesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA